

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DEI SERVIZI DI GESTIONE E
MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
AFFERENTI GLI IMMOBILI DELL’IPAB “LUIGI MARIUTTO”**

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 9907297020

ART. 1 - PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONCESSIONE

La CPL CONCORDIA Soc. Coop. di Modena, in qualità di soggetto promotore ha presentato all'ente una proposta progettuale per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dei lavori di riqualificazione e dei servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti tecnologici afferenti gli immobili dell'IPAB "Luigi Mariutto", con fornitura di combustibile ed energia elettrica, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice.

La proposta è corredata da un **Piano Economico Finanziario asseverato**, che a tutela della concorrenza non viene reso disponibile. Detta proposta, che viene posta a base di gara, costituisce la documentazione per la presentazione delle offerte.

Il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. A tal fine, si applica nella fattispecie quanto previsto dall'art. 183 commi 9 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero:

- se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento che il promotore ha dichiarato essere di importo di euro 684.264,00.= escluso IVA;
- se il promotore esercita la prelazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5 % del valore dell'investimento, e quindi dell'importo di euro 684.264,00.= oltre IVA.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta con l'ausilio del sistema informatico denominato "Sintel", nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il luogo di svolgimento del servizio è Mirano (VE), presso le diverse Residenze dell'Ente, in via Zinelli, 1.

STAZIONE APPALTANTE

I.P.A.B. LUIGI MARIUTTO – Centro di servizi alla persona

Sede legale: Via Zinelli 1 – 30035 Mirano Venezia

Tel. 041/5799411 - Fax 041/432151

PEC info@pec.casaluigimariutto.it

Profilo committente: <http://www.casaluigimariutto.it>.

Il codice CIG attribuito alla gara è: 9907297020

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016).

Il Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la Responsabile P.O. dell'Area Tecnico Amministrativa Dott.ssa Silvia Toninello - email silvia.toninello@casaluigimariutto.it.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- DGUE Allegato 1)
- Domanda di partecipazione Allegato 2);
- Dichiarazioni integrative Allegato 3);
- Offerta economica Allegato 4)
- Progetto di Fattibilità tecnico-economica, costituito dai seguenti elaborati:
 1. Relazione illustrativa generale,
 2. Relazione di prefattibilità ambientale,
 3. Relazione al progetto di riqualificazione energetica
 4. Calcolo sommario della spesa,
 5. Programma operativo dei lavori di riqualificazione energetica,
 6. Prime indicazioni e disposizione per la stesura dei piani di sicurezza
 7. Elaborati grafici
 8. Analisi costi e benefici
- Specificazione delle caratteristiche dei servizi della gestione, costituita dai seguenti documenti:
 1. Progetto di gestione
 2. Programma operativo delle attività dei servizi base
- Bozza di convenzione
- Piano economico e finanziario asseverato
 1. Piano economico e finanziario asseverato
 2. Relazione di accompagnamento al PEF
 3. Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta

Il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali minimi (CAM) cui al Decreto Ministero Ambiente 7 marzo 2012 "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della stazione appaltante (<http://www.casaluigimariutto.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso>).

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli operatori economici e nelle domande frequenti, cui si fa rimando, messi a disposizione sul portale sul portale Sintel nella sezione Help&Faq.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Arca scrivendo all'indirizzo mail supporto@arcacalombardia.it oppure telefonando al numero verde

800.116.738.

CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al nono giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte, esclusivamente attraverso la funzionalità Sintel "comunicazione procedura". Le risposte a tutti i requisiti proposti verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione documentazione di gara della funzionalità di cui sopra e in forma anonima in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento sul sito dell'Ente. E' possibile inviare i quesiti in aggiunta e non in alternativa alla funzionalità Sintel anche a mezzo pec all'indirizzo info@pec.casaluigimariutto.it. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il sesto giorno antecedente il termine di presentazione dell'offerta. L'Ente non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante ed aggiornate anche sulla piattaforma; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 - BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La procedura ha per oggetto la concessione dei lavori di riqualificazione e dei servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti tecnologici afferenti gli immobili dell'IPAB "Luigi Marutto", mediante finanza di progetto, su proposta dell'operatore economico CPL Concordia Soc. Coop. ai sensi dell'art. 183, comma 15 e ss. del D. Lgs. 50/2016, consistente nella gestione per 10 anni del servizio sopra descritto e nell'adeguamento normativo, riqualificazione ed estensione dei relativi impianti. Nell'oggetto della concessione è inclusa anche la redazione del progetto definitivo (a completamento dell'offerta presentata in fase di gara) ed esecutivo dei lavori di adeguamento, riqualificazione ed estensione, oltre alle ulteriori prestazioni meglio descritte nell'ulteriore documentazione di gara.

I Servizi di Governo ed Operativi sono descritti nella tabella che segue:

SERVIZIO	ATTIVITÀ
SERVIZIO A IMPIANTI TERMICI	Servizio Energia (fornitura combustibile, conduzione e manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria riparativa degli impianti di riscaldamento degli Immobili, con assunzione della figura di Terzo Responsabile oltre ad interventi di riqualificazione per ridurre i consumi e migliorare le prestazioni energetiche degli impianti nel loro complesso), con servizio di reperibilità e pronto intervento.
SERVIZIO B IMPIANTI ELETTRICI	Efficientamento e gestione degli impianti elettrici e di messa a terra degli edifici (fornitura energia elettrica, manutenzione ordinaria, straordinaria riparativa e programmata-preventiva degli impianti elettrici degli Immobili), compresa reperibilità e pronto intervento.
SERVIZIO C IMPIANTI ANTINCENDIO	Manutenzione ordinaria, programmata-preventiva degli impianti antincendio degli Immobili, compresa reperibilità e pronto intervento.
SERVIZIO D IMPIANTI ELEVATORI	Manutenzione ordinaria, programmata-preventiva degli impianti elevatori degli Immobili, compresa reperibilità e pronto intervento.
SERVIZIO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria, programmata-preventiva degli impianti di raffrescamento degli Immobili, compresa reperibilità e pronto intervento.
SERVIZIO F IMPIANTI IDRICO – SANITARI	Manutenzione ordinaria, programmata-preventiva degli impianti idrico-sanitari e fognari degli Immobili, compresi reperibilità e pronto intervento.
SERVIZIO G OPERE EDILI	Mantenimento edile e dipinture. Manutenzione edifici di civile abitazione o a utilizzo commerciale, di proprietà dell'IPAB, al di fuori del complesso immobiliare principale di Via Zinelli, su chiamata e fuori canone.
SERVIZIO H AREE VERDI	Manutenzione delle aree verdi e vie interne di mobilità e sosta.
SERVIZIO I ARREDI	Manutenzione arredo camere ospiti, attrezzature di nucleo, ausili e presidi sanitari (barelle, letti ospiti, carrozzine, ecc.).
SERVIZIO L CUCINE	Manutenzione cucine di nucleo.
SERVIZIO M STOCCAGGIO E GAS MEDICALI	Manutenzione impianti stoccaggio e distribuzione gas medicali, compresa reperibilità e pronto intervento.
SERVIZIO N RETI	Manutenzione Telefonia, Amplificazione ed Elettronica, compresi reperibilità e pronto intervento.
SERVIZIO O FACCHINAGGIO	Servizio di facchinaggio ordinario e pesante.

Lavori rientranti nelle seguenti categorie:
 categoria prevalente OG11, classifica II
 categoria scorporabile OG1, classifica I
 categoria scorporabile OG9, classifica I

CPV:

45315000	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici
45331000	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
71314200	Servizi di gestione energia
71314300	Servizi di consulenza in efficientamento energetico
71323100	Servizi di progettazione di sistemi elettrici
79342320	Servizi di assistenza alla clientela

ART. 4 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

QUANTITATIVO ED ENTITÀ DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, calcolato sulla base della sommatoria complessiva dei ricavi attesi del Concessionario per tutta la durata della Concessione, al netto dell'iva e comprensivo dell'adeguamento inflattivo ipotizzato è stimato in € 3.223.995,00.=

Il valore totale dell'investimento è pari ad € 659.738,00.= oltre IVA, di cui:

- Opere per edifici – meccaniche ed elettriche € 591.693,00.=
- Costi della sicurezza € 11.834,00.=
- Progettazione di gara € 14.792,00.=
- Progettazione, direzione cantiere, pratiche € 41.419,00.=

Il canone annuo è stimato in € 254.923,00 = per il primo anno, in € 279.445,00.= per il secondo al netto delle revisioni dei prezzi e in € 304.711,00.= dal terzo anno in poi senza inflazione e con ammortamento al 100%.

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero del verbale di avvio del servizio, se di data anteriore.

OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere rinnovata per il tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo operatore economico.

MODIFICHE DEL CONTRATTO ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a) del D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di:

- clausola di revisione dei prezzi: i prezzi offerti dall'operatore economico aggiudicatario si intendono fissi ed invariabili per il primo anno del servizio; successivamente i prezzi potranno essere sottoposti ad eventuale revisione, con cadenza annuale, sulla base di istruttoria condotta dalla Direzione dell'Ente a seguito documentazione fornita dall'operatore economico aggiudicatario che dimostri un effettivo aumento dei salari contrattuali o dei costi dei fattori produttivi, ai sensi di legge. Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il mese di riferimento sarà quello della scadenza di ciascun anno contrattuale e la variazione avrà decorrenza dal mese successivo.

L'Ente si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (quinto d'obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esso può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

OPERATORI ECONOMICI COSTITUITI IN FORMA ASSOCIATA

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune,

mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE

REQUISITI GENERALI - ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6).

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- **Essere in possesso delle attestazioni SOA** di progettazione e costruzione con riferimento ai lavori ad eseguire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 comma 1 e art. 79 comma 7 del D.P.R. 207/2010.

Categoria prevalente:

OG11 – classifica II

Categorie scorporabili:

OG9 – classifica I

OG1 – classifica I

Le lavorazioni sono subappaltabili ciascuna nel limite del 50% ai sensi dell'articolo 49 del D.L. 77/2021 e ad imprese in possesso della relativa qualificazione, ai sensi del D.M 10 novembre 2016 n. 248. Ai fini dell'Avvalimento, trova applicazione l'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Lavorazione	Categoria e classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Prevalente o scorporabile
Impianti tecnologici	OG11	SI	€ 509.924,00.=	87,71%	Prevalente
Impianti produzione energia elettrica	OG9	NO	€ 68.632,00.=	11,80%	Scorporabile
Opere civili	OG1	NO	€ 2.848,00.=	0,49%	Scorporabile

- Essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 relativa ad attività affini a quelle oggetto di gara.
- Essere in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, relativa ad attività affini con quelle oggetto di gara;
- Essere in possesso di Certificazione del sistema di Gestione dell'Energia (SGE) UNI EN ISO 50001:2011 oltre all'impiego di personale EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) qualificato e certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009.
- Essere in possesso della certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro – SGSSL OH SAS 18001:2007 (in luogo della UNI ISO 45001:2015), relativa ad attività affini con quelle oggetto di gara;
- Essere certificati E.S.CO secondo la UNI CEI 11352, in tema di erogazione di servizi energetici.

Inoltre si richiedono:

- Certificazione **FGAS** per installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

- Certificazione **ISO 18295:2017** che attesta gli elevati standard di qualità del servizio di contatto, relazione con il cliente e con gli utenti che usufruiscono del servizio aziendale.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICA

- a) **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore € 64.826,00.= e cioè non inferiore al 10% del valore dell'investimento (art. 95 DPR 207/2010);
- b) **capitale sociale** non inferiore ad € 22.413,00.= e cioè non inferiore al 5% del valore dell'investimento (art. 95 DPR 207/2010);
- c) almeno n. **2 (due) referenze bancarie**, in copia conforme all'originale, da cui risulti la capacità del concorrente a poter adempiere alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dalla concessione in argomento.

Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

- a) svolgimento negli ultimi cinque anni di **servizi affini a quello previsto dall'intervento** per un importo medio non inferiore ad € 22.413,00.= e cioè al 5% del valore dell'investimento (art. 95 DPR 207/2010);
- b) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno **un servizio affine a quello previsto dall'intervento** per un importo medio non inferiore ad € 12.965,00.= e cioè non inferiore al 2% del valore dell'investimento (art. 95 DPR 207/2010).

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione di cui alla Tabella A dell'art. 2 del disciplinare, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui alle lettere A), B), D) e E).

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio i requisiti previsti economici-finanziari e tecnici, devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti il raggruppamento possessa una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere A) e B).

REQUISITI DEL PROGETTISTA

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. **Il progettista raggruppato o individuato**, sarà personalmente responsabile della progettazione.

Il progettista o i progettisti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- **Fatturato globale** per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio (esercizio 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) per un importo medio annuo non inferiore ad **€ 40.698,00.**

Il requisito andrà comprovato mediante esibizione dei relativi bilanci.

- un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori.

I requisiti andranno comprovati compilando il DGUE.

Ai fini del raggiungimento delle somme minime fissate, deve trattarsi di servizi i cui contratti siano in capo al soggetto concorrente ovvero ad eventuali singoli soci per le attività da questi svolte come liberi professionisti nei casi di cui all'art. 184 comma 2 D.Lgs. n. 50/16.

Si precisa che è sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione alle classi e categorie sopra indicata o incarichi relativi a progettazione e direzione lavori per l'importo minimo corrispondente alla prestazione sopra indicata o incarichi relativi alla sola progettazione o alla sola direzione lavori così come previsto dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvati dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 dd. 16.09.2016.

Ai sensi di quanto esplicitato al capitolo V "Classi, categorie e tariffe professionali" della Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019), ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Lo staff di progettazione, interno o esterno, dovrà essere costituito da almeno un progettista di impianti meccanici, in possesso, ai sensi dell'art. 34 del Codice, dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23/12/2013, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e precisamente:

- a) essere iscritto all'Ordine degli ingegneri/architetti o all'Albo dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria di settore, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 14/01/2013, n. 4;
- b) aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti meccanici come libero professionista ovvero come collaboratore / associato / dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/ riqualificazione energetica di impianti meccanici il cui valore sia almeno pari al valore dell'intervento da realizzare ;
- c) non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/ commercializzi/pubblicizzi apparecchi di impianti meccanici;
- d) in caso di progettisti esterni, insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice.

Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente procedura l'offerente deve disporre del/dei soggetto/i abilitato/i alla progettazione, in possesso dei citati requisiti, con una delle seguenti modalità

(articolo 24, comma 1, lett. d):

- a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per categoria OG;
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l'offerente intende avvalersi;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione.

Si precisa inoltre quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 89, comma 2, del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le attività di progettazione per cui tali capacità sono richieste;
- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, l'offerente dovrà indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione.

L'aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria dovranno comprovare i requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica - finanziaria dichiarati per la partecipazione mediante la presentazione della documentazione prevista dal Codice dei Contratti pubblici. La richiesta della documentazione avverrà tramite nota trasmessa a mezzo PEC e dovrà pervenire entro il termine di 10 giorni dall'invio della suddetta nota. Qualora tale documentazione non sia fornito entro il termine suddetto, ovvero non comprovi quanto dichiarato in sede di gara, si procederà all'esclusione del concorrente, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 3.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.3 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e dalle mandanti in una percentuale almeno pari al 10%.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 3.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 7 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al 2% del prezzo base dell'appalto; ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, l'importo della suddetta garanzia è ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità. In tal caso il partecipante allega la copia della certificazione da cui si rileva il possesso della qualità.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 8 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree/locali/ interessati ai servizi è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal 10.07.2023 al 14.07.2023 previo appuntamento da richiedersi mediante pec all'indirizzo pec info@pec.casaluigimariutto.it precisando nell'oggetto "Procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dei lavori di riqualificazione e dei servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti tecnologici afferenti gli immobili dell'IPAB "Luigi Mariutto", con fornitura di combustibile ed energia elettrica".

La richiesta di sopralluogo dovrà indicare nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo (massimo 2 persone) e per conto di quale operatore economico, con l'indicazione del recapito telefonico cellulare e dell'indirizzo PEC al quale inviare la conferma dell'appuntamento. Il sopralluogo potrà essere effettuato il lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

L'effettuazione del sopralluogo è da considerarsi obbligatoria al fine della partecipazione alla gara. Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l'amministrazione utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell'attestato rilasciato.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 5, lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro le , pena l'irrevocabilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la "A – Documentazione amministrativa"
- una "busta telematica" contenente la "B – Offerta tecnica"
- una "busta telematica" contenente la "C – Offerta economica".

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta" di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che

tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nelle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip o equivalente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante e sulla piattaforma Sintel.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente Disciplinare non saranno prese in considerazione.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA “A”

La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Allegato 1)

Il concorrente provvede a compilare il documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo e secondo il modello allegato 2), con la

quale il concorrente dichiara in particolare la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

GARANZIA PROVVISORIA (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, secondo quanto dettagliato all'art. 7 (anche in caso di partecipazione in forma associata, il documento è unico, presentato e sottoscritto congiuntamente da tutti gli operatori economici).

CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

L'operatore deve provvedere al versamento della somma di euro 200,00.= a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità definite nella deliberazione ANAC n. 621/2022.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi dell'Anac con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line, attraverso collegamento al servizio riscossione contributi dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.

PASSOE

Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Allegato 3)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta:

- di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e delle circostanze generali e particolari di svolgimento del servizio/fornitura;

- di aver giudicato la fornitura/il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO

Attestazione di avvenuto sopralluogo, secondo le modalità indicate all'art. 8.

DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI

Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore
Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

Operatori economici che ricorrono al subappalto

Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica le parti delle opere che intende subappaltare, da inserire, eventualmente, in alternativa, all'interno del Documento di Gara Unico Europeo.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

Reti di imprese e contratti di rete

Le reti di imprese devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se

- diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
 - e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

ConSORZI stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara.

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e le proprie capacità professionali.

Offerenti che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per il requisito di capacità tecnica, dell'attestazione SOA posseduta da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- b) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
- e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

ART. 11 – OFFERTA TECNICA BUSTA B

La busta "B – Offerta tecnica" dovrà contenere la proposta tecnica organizzativa redatta con

riferimento ai criteri e sub criteri indicati nell'art. 13, e nello specifico:

- A) PROGETTO DEFINITIVO** degli interventi, completo di tutti i documenti descritti all'art. 24 e ss. del DPR 207/2010, coerente con le previsioni del Progetto di Fattibilità tecnico-economica a base di gara, oltre alle migliorie che saranno oggetto di valutazione;
- B) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:** in coerenza con le previsioni del progetto definitivo, il concorrente indicherà gli speciali accorgimenti organizzativi e operativi volti a mitigare l'impatto negativo delle attività di cantiere sulle attività dell'istituto e sul benessere dei suoi ospiti, con le eventuali migliorie indicate nel capitolo "Criteri di valutazione dell'offerta" al Criterio 2;
- C) PROPOSTA GESTIONALE E MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI:** il concorrente dovrà produrre una relazione, sulla base della proposta posta a base di gara e contenente le eventuali migliorie indicate nel capitolo "Criteri di valutazione dell'offerta" al Criterio 3;
- D) PROPOSTA MIGLIORATIVA DI GESTIONE, MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE:** il concorrente dovrà produrre una relazione, sulla base della proposta posta a base di gara e contenente le eventuali migliorie indicate nel capitolo "Criteri di valutazione dell'offerta" al Criterio 4;
- E) BOZZA DI CONVENZIONE** posta a base di gara sottoscritta per accettazione.

Attraverso l'apposita funzionalità "Invia offerta tecnica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con l'Offerta tecnica" (firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma), la quale dovrà illustrare la proposta di espletamento dei servizi, declinata in ciascun punto di valutazione di cui al successivo art. 13, in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi ivi indicati.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Per motivi di speditezza della procedura, si invitano i concorrenti a contenere la relazione di cui ai precedenti punti nel numero massimo di 20 cartelle ciascuna, carattere arial 11, interlinea 1,15. Non saranno conteggiate nel numero delle pagine le copertine e i sommari e gli eventuali allegati (ad es. schede tecniche di attrezzature e macchinari) che il concorrente ritenga utile inserire unitamente alla relazione.

Le pagine eventualmente eccedenti tale limite saranno stralciate dalla Commissione e non saranno sottoposte a valutazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale la sottoscrizione deve essere effettuato dal capogruppo del costituendo raggruppamento.

I concorrenti, qualora ritengano che la loro offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali, sono tenuti a fornire in sede di gara una dichiarazione analitica che indichi le parti dell'offerta per le quali si nega l'ostensione con le relative motivazioni.

Qualora i concorrenti non rendessero alcuna dichiarazione, ovvero le dichiarazioni fossero ritenute dalla Stazione Appaltante di natura generica, la stessa si riterrà libera di considerare l'offerta tecnica interamente accessibile. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

ART. 12 – OFFERTA ECONOMICA BUSTA C

La busta "C – Offerta economica" dovrà essere inserita nella piattaforma SINTEL utilizzando, a pena

di esclusione, l'Allegato 4) Offerta economica con riferimento ai criteri e sub criteri indicati nell'art. 13. Nel medesimo allegato la concorrente dovrà dichiarare inoltre quanto segue:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice. I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
- il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ASSEVERATO da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le stesse modalità indicate per la domanda di partecipazione. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Le offerte dovranno essere formulate con un massimo di TRE CIFRE DECIMALI.

Non si terrà conto della quarta cifra decimale e non si procederà a arrotondamenti. Nel plico "Offerta economica" non dovranno essere inseriti altri documenti.

Dichiarazione a corredo dell'offerta.

- In sede di offerta, il concorrente deve dichiarare di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, si ritiene impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile.
- Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la sottoscrizione dell'offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. L'Offerta Economica deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio, qualora non sia stato già espresso in sede di documentazione amministrativa.

ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, verrà affidato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i criteri ed i relativi fattori ponderali, come di seguito specificato.

La gara sarà condotta da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, scaduto il termine per la presentazione delle candidature.

Verrà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 100 (cento) punti, di cui 70 per gli elementi qualitativi e 30 per quelli quantitativi

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criterio 1	PROGETTO DEFINITIVO E PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI	
Sub criterio 1.1	Qualità e completezza del progetto definitivo e delle soluzioni tecnologiche fornite, in termini di:	16
	✓ coerenza, integrazione, affidabilità e sostenibilità delle soluzioni proposte in relazione allo specifico contesto territoriale, a quello tecnologico e all'approccio metodologico seguito per il raggiungimento degli obiettivi;	
	✓ qualità dei materiali impiegati anche in rapporto al ciclo di vita dei prodotti;	
	✓ pregio tecnico	
16		
Criterio 2	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	
Sub criterio 2.1	✓ misure di organizzazione del cantiere nella realizzazione delle opere volte a mitigare il disagio degli utenti dell'Istituto durante le lavorazioni	10
	✓ indicazione delle lavorazioni che potenzialmente sono in grado di arrecare disturbo agli ospiti e alla continuità del servizio socio-assistenziale, rendendosi disponibili a effettuarle entro le seguenti fasce orarie: - dalle ore 10 alle ore 12 - dalle ore 15.30 alle ore 17.30	
10		
Criterio 3	PROPOSTA GESTIONALE E MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI	
Sub criterio 3.1	Modalità per la conduzione, la manutenzione ordinaria, programmate, preventive, straordinaria degli impianti e lo smaltimento dei rifiuti. In particolare il Concorrente dovrà produrre un proprio Piano Manutentivo dove si evinca in maniera analitica le tipologie di intervento proposte, le tempistiche da effettuare, le strumentazioni e il personale impiegato, i criteri di aggiornamento in fase operativa e quant'altro si ritenga necessario	6

Sub criterio 3.2	Modalità organizzative del servizio di reperibilità e pronto intervento; il Concorrente dovrà illustrare il più efficace sistema di Pronto Intervento e di Reperibilità che intenderà mettere in campo in caso di necessità. In particolare il Concorrente dovrà illustrare in maniera analitica nel proprio progetto le modalità organizzative, le squadre operative che saranno messe in campo, le strumentazioni e quant'altro si ritenga necessario	6
Sub criterio 3.3	Caratteristiche e funzionalità del call center, del Sistema di telegestione e di supporto informatico alla operatività compresa l'implementazione del database componenti impianto (anagrafica tecnica) con restituzioni grafiche dedicate e proposte integrative o migliorative puntuali relative alla qualità del progetto di riqualificazione energetica dell'edificio che del servizio di gestione in termini di predisposizione di tecnologia BIM finalizzata al miglioramento prestazionale del sistema edificio-impianto da attuarsi nell'arco della durata della concessione oggetto di gara	5
		17
Criterio 4	PROPOSTE MIGLIORATIVE DI GESTIONE, MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE	
Sub criterio 4.1	Il Concorrente dovrà descrivere gli interventi migliorativi che fanno parte della sua proposta, ma sempre nel rispetto ed in coerenza con il Progetto di Fattibilità. Ciascun concorrente dovrà compilare una relazione dettagliata per illustrare gli aspetti qualificanti e migliorativi che ha individuato ai fini del bando: miglioramento della proposta progettuale in termini di maggiori e più completi interventi soprattutto correlati all'infrastruttura impiantistica	6
Sub criterio 4.2	Il Concorrente dovrà descrivere gli interventi migliorativi che fanno parte della sua proposta, ma sempre nel rispetto ed in coerenza con il Progetto di Fattibilità. Ciascun concorrente dovrà compilare una relazione dettagliata per illustrare gli aspetti qualificanti e migliorativi che ha individuato ai fini del bando: miglioramento della proposta progettuale dal punto di vista del sistema di regolazione e di telecontrollo	7
Sub criterio 4.3	Il Concorrente dovrà descrivere gli interventi migliorativi che fanno parte della sua proposta, ma sempre nel rispetto ed in coerenza con il Progetto di Fattibilità. Ciascun concorrente dovrà compilare una relazione dettagliata per illustrare gli aspetti qualificanti e migliorativi che ha individuato ai fini del bando: miglioramento della proposta relativo alle garanzie sui prodotti e relativi accessori forniti rispetto a quanto prescritto dai CAM.	5
Sub criterio 4.4	Proposte integrative e migliorative puntuali relative alla qualità del progetto di riqualificazione energetica dell'edificio che del servizio di gestione in termini di:	4
	✓ Installazione di piccoli impianti fotovoltaici o di altre fonti di energia alternative	
	Proposte integrative e migliorative del servizio di gestione in termini di:	
	✓ migliorie inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria	

Sub criterio 4.5	✓ migliorie inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria (incluse proposte migliorative circa la franchigia di cui all'art. 2.5 di cui al progetto di gestione, sia in termini di valore della stessa che di interventi soggetti a franchigia)	5
	✓ proposte migliorative inerenti l'attività straordinaria non riparativa	
	✓ migliorie inerenti i servizi di pronto intervento	
		27
TOTALE		70

Valutazione dell'offerta tecnica

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di seguito indicati.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 48 (QUARANTOTTO)/70** per l'offerta tecnica.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si procederà, ai sensi delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1005, in data 21 settembre 2016, nel seguente modo. Allo scopo di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi alle diverse offerte tecniche, al di fuori dei casi in cui il punteggio al sotto criterio potrà essere assegnato con formula matematica, la Commissione procederà ad assegnare, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, per ogni sotto-criterio, un giudizio tra quelli di seguito precisati, cui corrisponde un coefficiente.

Giudizio	Indicatori per l'attribuzione del punteggio	Coefficiente
Ottimo	Questa valutazione si applica quando il servizio proposto supera ampiamente le attese della stazione appaltante ovvero rileva una qualità eccezionalmente elevata	1,00
Buono	Questa valutazione si applica quando il servizio proposto risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante	0,75
Sufficiente	Questa valutazione si applica quando il servizio proposto risponde ad una condizione minima richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante	0,50
Non pienamente sufficiente	Questa valutazione si applica quando il servizio proposto risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una scarsa rispondenza alle aspettative della stazione appaltante	0,25

Inadeguato	Questa valutazione si applica quando il servizio proposto è inadeguato rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. Questa valutazione si applica nel caso di assenza di elementi o di elementi certi per la determinazione del punteggio	0,00
------------	---	------

Terminata la valutazione individuale della offerta tecnica, la Commissione procede all'attribuzione, per ogni sotto criterio, del Coefficiente Medio (C.M.= valore medio dei coefficienti espressi dai singoli commissari). Il C.M. di ogni sotto criterio è quindi moltiplicato per il punteggio massimo assegnato dall'Amministrazione al sotto criterio. I punteggi vengono assegnati tenendo conto della terza cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La somma dei punteggi assegnati ai sotto-criteri costituirà il punteggio assegnato al criterio. La somma dei criteri costituirà il punteggio della offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base degli elementi e criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
1	Riduzione del tempo contrattuale della fase di realizzazione dei lavori (valore base: quello risultante dal cronoprogramma contenuto nel progetto preliminare)	5
2	Aumento dell'ammontare degli investimenti (rialzo %) in relazione alle eventuali migliorie progettuali, rispetto all'ammontare lavori previsto nel quadro economico contenuto nel progetto di fattibilità tecnico-economica	6
3	Ribasso percentuale unico sul prezzario di riferimento per lavori e forniture aggiuntivi non compresi nel canone	7
4	Ribasso sui servizi a canone posti a base di gara	7
5	Valore della franchigia per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria	5
	TOTALE	30

Valutazione dell'offerta economica

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte qui di seguito.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

$$P_i = 5 * (R_i/R_{max})$$

dove:

P_i = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i-esima sulla durata dei lavori;

R_i = ribasso percentuale sulla durata dei lavori offerto dalla ditta i-esima;

R_{max} = massimo ribasso offerto sulla durata dei lavori.

$$P_{investimenti} = 6 * (Rialzo_{investimenti}/Rialzo_{investimenti_{max}})$$

dove:

$P_{investimenti}$ = punteggio assegnato all'offerta relativa al rialzo percentuale dell'ammontare degli investimenti previsti per le migliori previste nel QE del PFTE posto a base di gara della ditta i-esima;

$Rialzo_{investimenti}$ = rialzo percentuale offerto dalla ditta i-esima dell'ammontare degli investimenti previsti per le migliori previste nel QE del PFTE posto a base di gara;

$Rialzo_{investimenti_{max}}$ = massimo rialzo offerto dell'ammontare degli investimenti previsti per le migliori previste nel QE del PFTE posto a base di gara.

$$P_{prezi} = 7 * (R_{prezi}/R_{prezmax})$$

dove:

P_{prezi} = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i-esima sul prezzario regionale vigente;

R_{prezi} = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima sul prezzario regionale vigente;

$R_{prezmax}$ = massimo ribasso offerto sul prezzario regionale vigente.

$$P_{canonei} = 7 * (R_{canonei}/R_{canone_{max}})$$

dove:

$P_{canonei}$ = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i-sul canone posto a base di gara;

$R_{canonei}$ = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima sul canone posto a base di gara;

$R_{canone_{max}}$ = massimo ribasso offerto canone posto a base di gara.

$$P_{franchigiai} = 5 * (R_{franchigiai}/R_{franchigia_{max}})$$

dove:

$P_{franchigiai}$ = punteggio assegnato all'offerta relativa al valora della franchigia da attribuire all'offerta considerata;

$R_{franchigiai}$ = valore della franchigia offerto dalla ditta i-esima;

$R_{franchigia_{max}}$ = massimo della massima franchigia offerta.

Per il calcolo dei punteggi relativi all'offerta economica verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di merito.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla pari senza ribasso;
- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara

Verifica di congruità dell'offerta

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 14 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il termine per la presentazione delle offerte è indicato nella piattaforma SINTEL per il 02.08.2023 alle ore 12.00.

La verifica delle offerte pervenute attraverso la Piattaforma SINTEL avverrà in seduta pubblica il giorno 11.09.2023 dalle ore 10.00. Le sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC attraverso la piattaforma SINTEL.

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- b) prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
- c) verificare la documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in regola;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 15 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o a n. 5 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostantive alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 16 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Una volta effettuato il controllo della documentazione, la Commissione di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate.

La commissione giudicatrice individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica alla commissione di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione di gara non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno superato la soglia di ammissione dell'offerta tecnica.

Nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva, la commissione di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e procederà a dare lettura dei valori offerti e

infine la Commissione di gara procederà alla trasmissione degli atti alla commissione giudicatrice per l'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 17 - PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di

partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio;

nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di comma cui all'articolo 83, 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In qualsiasi momento della procedura, l'Amministrazione, per motivate ragioni di interesse pubblico, può non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, a seguito di aggiudicazione, nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione dovrà presentare la documentazione di seguito elencata, necessaria ai fini della stipula del contratto:

- garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
- Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose come da capitolato speciale;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- dati anagrafici del sottoscrittore del contratto e relativo codice fiscale;
- documentazione necessaria ai fini delle verifiche antimafia;
- documentazione necessaria in caso di R.T.I. e consorzio (art. 48 del D.Lgs 50/2016);
- documentazione necessaria in caso di subappalto (art. 105 del D.Lgs 50/2016);
- se del caso, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
- documentazione per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché nome del sub-contraente (art. 105 c. 2 d.lgs. 50/16)
- ulteriore documentazione necessaria in caso di avvalimento (art. 89 del D.Lgs 50/2016);
- eventuale ulteriore documentazione utile al perfezionamento contrattuale.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre tutta la documentazione in lingua italiana, in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura/lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.200,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 19 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze delle ditte aggiudicatarie uscenti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278

Città: Venezia

Codice postale: 30122

Paese: Italia

Tel: +39 0412403911

Fax: +39 0412403940/41

Indirizzo internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Veneto.

Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante < Stazione Appaltante>;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle

- norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Protocollo di legalità

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto legge 90/2014.

IL RUP

La Responsabile di Posizione Organizzativa

Dott.ssa Silvia Toninello